

Il Regolamento degli ispettori del SNPA. E adesso regolamentare chi fa cosa!



Sul notiziario AmbienteInforma della scorsa settimana è apparsa la notizia che “*Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento – da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) –, che ai sensi della legge 132/2016 (art. 14, comma 1) introduce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)*”. Con tanto di intervento trionfalistico del ministro dell’ambiente!

Al di là del rispetto del dettato normativo, la notizia ci inquieta per diversi motivi, a partire dalla modalità di emanazione: il DPR, atto assai forte e vincolante, anche e soprattutto nei confronti dell'autonomia regionale. Ma se nulla ha rilevato all'epoca la Conferenza Stato-Regioni, ben poco conta il nostro parere, e ci rendiamo conto che l'unitarietà del SNPA probabilmente giustifica questa scelta. Tuttavia ciò che ci lascia assai perplessi, pur riservandoci di esaminare il testo che non ci è noto, è il merito del provvedimento, che traccia un percorso assai vincolante e divisivo per il personale del SNPA.

Dalla notizia, infatti, sembra assai evidente che la *ratio* del provvedimento appare lontana dalla *vision* della formazione culturale dei Tecnici Ambientali (se non addirittura del SNPA), la cui *mission* dovrebbe essere orientata ad una conoscenza dei temi ambientali, sia specialistica, sia, diremmo, olistica, per il risanamento e la tutela ambientale, in cui il necessario supporto giuridico-amministrativo dovrebbe rappresentare un corollario e non il *core business*. Per questo ci sono già altri corpi dello Stato, con formazione di base ben più solida ed orientata, rispetto ad un semplice, (sia pure indispensabile e periodico) aggiornamento come quello che sembra proposto. In definitiva ci sembra che la norma, oltre a duplicare (o scimmiettare) altre competenze, snaturi il ruolo stesso dei Tecnici, ai quali, anche con recenti provvedimenti chiarificatori, era riservato un peculiare campo di elevata valenza tecnico-scientifica di riferimento. Inoltre questo, che rischia di divenire un corpo dotato di autonomia all'interno del SNPA, ma che l'Autorità Giudiziaria può utilizzare in altrettanta piena autonomia.

In secondo luogo, nell'ambito stesso della compagine dei Tecnici, che, faticosamente in vent'anni di lavoro, aveva raggiunto una sua omogeneità, che necessita essa stessa di aggiornamento continuo per la evoluzione tecnica e tecnologica, spesso rapidissime, la decisione di separarne una considerevole parte in un ambito giuridico-amministrativo costituisce un *vulnus* inaccettabile, professionalmente e, perché no, anche contrattualmente. Si creano insomma due percorsi distinti e separati, con caratteri salienti assai diversi, e tra loro impermeabili, se non addirittura potenzialmente conflittuali. Meglio sarebbe considerare chiunque dei Tecnici agisca sul territorio UPG, *ope legis*, nell'ambito stesso del lavoro svolto.

Anziché semplificare il quadro, tutto ciò rischia di essere una ulteriore complicazione procedurale e di competenze, in un campo, quello della vigilanza ed ispezione ambientale, già di per sé complesso, a tutto discapito dell'efficacia degli interventi.

A questo punto è indispensabile definire i ruoli e le sedi, i momenti e le modalità degli interventi di tutti gli UUPPGG in circolazione (SNPA, NOE, GdF, Capitanerie) e il loro coordinamento territoriale. Lo diciamo da anni. Le mentalità, le culture tecniche e le esperienze sono diverse. Non possono essere fungibili e neanche omologabili. E il chiarimento è necessario per i responsabili del SNPA, per le imprese e per i cittadini.

Ci auguriamo che si apra, al riguardo, un dibattito sereno ed orientato al superamento delle attuali difficoltà, tenendo conto di queste preoccupazioni. (a.z.)